



Numero registro generale 660/2025

Numero sezionale 4427/2025

Numero di raccolta generale 616/2026

Data pubblicazione 12/01/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LAURA TRICOMI	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere Rel.
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

Diffamazione a mezzo
stampa - esercizio
diritto di critica

Ud.16/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 660/2025 R.G. proposto da:

[REDACTED] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati
[REDACTED] e [REDACTED] per procura speciale in
atti

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4046/2024 depositata
in data 11/10/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Si evince dalla sentenza impugnata che [REDACTED] evocava in
giudizio [REDACTED] s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, [REDACTED] già
[REDACTED] s.p.a., lamentando il carattere diffamatorio, a
proprio discapito, dell'articolo apparso in data 23 dicembre 2011 sul
settimanale "[REDACTED]" edito dalla convenuta, dal titolo "[REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED] ", ed a firma dei giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] la cui pubblicazione aveva fatto apparire, secondo la prospettazione attorea, il [REDACTED] quale soggetto losco, coinvolto a pieno titolo negli scandali edilizi e nel malaffare politico-criminale della provincia di [REDACTED]

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11120/2018, accoglieva per quanto di ragione le domande proposte e condannava la società convenuta al pagamento della somma di € 20.000, oltre accessori e spese.

2. La Corte distrettuale di Napoli, a seguito dell'appello presentato da [REDACTED] evidenziava – fra l'altro e per quanto qui di interesse - che il complessivo tenore dell'articolo restituiva l'immagine di un imprenditore che aveva costruito la sua fortuna sulla collusione con ambienti camorristici, in particolare con ambienti della cosca [REDACTED] e con esponenti della criminalità, oltre che con personaggi attivi nel mondo imprenditoriale della malavita organizzata, risultando così ben evidente la valenza diffamatoria ed infamante del testo giornalistico.

Rilevava che la pretesa di [REDACTED] di ricondurre l'articolo di stampa al legittimo esercizio del diritto di critica, piuttosto che al diritto di cronaca, risultava, da un lato, priva di sostanziale fondamento e, dall'altro lato, anche irrilevante, in relazione al contenuto diffamatorio del "pezzo" giornalistico: l'articolo infatti, più che una critica avverso la figura e la "capacità" imprenditoriale di [REDACTED] si era limitato semplicemente ad informare il lettore sul fenomeno in atto nella zona (crescita abnorme dei depositi bancari e dell'attività edilizia) ed, in tale ambito, a porre in dubbio la legittimità della penetrazione commerciale del [REDACTED] nelle aree di [REDACTED] e [REDACTED] insinuandone la promiscuità e la connivenza con la delinquenza organizzata.

Sottolineava, inoltre, che l'articolo aveva rappresentato esclusivamente un contesto in una prospettiva che aveva indotto il lettore a compiere un

collegamento inevitabile tra il complesso dell'attività imprenditoriale di [REDACTED] e gli ambienti camorristici e delinquenziali della zona.

Giudicava che assumesse carattere dirimente, in funzione dell'apprezzamento della portata diffamatoria della condotta dei giornalisti, la complessiva argomentazione allusiva, insinuatoria e sospettosa che certamente aveva indotto i lettori a ritenere [REDACTED] un personaggio coinvolto a pieno titolo nel mondo imprenditoriale camorristico e malavitoso, senza, però, che ne fosse fornito alcun riscontro.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 ottobre 2024, prospettando quattro motivi di dogianza, ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED]

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., sollecitando l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 l. 8 febbraio 1948 n. 47, in relazione ai principi elaborati della giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, nonché, con riferimento agli artt. 360, comma 1, n. 5 e/o 4 e/o 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto lesiva la notizia, in quanto - anche in violazione degli artt. 111, comma 6, e 117 Cost. con riferimento all'art. 6 CEDU, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché dei principi fissati da Cass., Sez. U., 8053/2014 - ha fornito una motivazione inadeguata, perché meramente apparente e/o contraddittoria e/o obiettivamente incomprensibile e/o contenente affermazioni tra loro inconciliabili e nel contempo ha violato e/o falsamente applicato gli artt. 21 Cost., 2043 e 2059 cod. civ. e 595 cod. pen..

La Corte d'appello – sostiene parte ricorrente - ha erroneamente escluso la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, malgrado tutte le circostanze descritte nella pubblicazione in parola fossero vere, incontestate o del tutto neutre e le stesse fossero state riportate in maniera aderente agli accadimenti fattuali, di modo che non era possibile in alcun modo rintracciare nella fattispecie in esame una violazione dei requisiti della continenza, intesa come indebito accostamento sproporzionato ed abusivo rispetto ai fatti descritti.

Invero, il tono di denuncia utilizzato nell'articolo era del tutto in linea con l'intento informativo degli autori, i quali non avevano altro scopo se non quello di stimolare ed interessare il pubblico dei lettori sul tema trattato e non intendevano certo avvicinare in modo oscuro il nominativo del [REDACTED] a quello di alcun clan camorristico.

Gli autori, lungi dall'addebitare al [REDACTED] una condotta penalmente rilevante, hanno soltanto voluto mettere in evidenza alcune connessioni e relazioni che non potevano non considerarsi peculiari, anomale e sconveniente o anche solo meritevoli di essere evidenziate nell'intervento in parola; dunque, la condotta dei giornalisti era pienamente legittima, con la conseguenza che in nessun caso la Corte territoriale avrebbe potuto concludere per una declaratoria di lesività dell'articolo.

Ciò soprattutto ove si consideri che nel caso di esercizio del diritto di cronaca contestualmente al diritto di critica giornalistica è sufficiente, ai fini del ricorrere dell'esimente di cui agli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen., che essa venga formulata con riferimento non a precisi dati fattuali ma, diversamente, ai profili essenziali dei fatti funzionali alla critica poi svolta; l'esimente del diritto di critica giornalistica sussiste, quindi, tutte le volte in cui vi sia un interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto criticato – che è presupposto della stessa e, quindi, fuori di essa –, ma di una determinata interpretazione soggettiva di tale fatto, la quale non può

che prescindere da una analitica e dettagliata ricostruzione (storica) dello stesso.

Pertanto, in presenza di una commistione di generi, vale a dire di una combinazione tra un momento di cronaca e un momento di critica, la Corte d'appello avrebbe dovuto accettare non se la critica era stata formulata con riferimento a precisi dati fattuali di cui occorreva verificare l'assoluta obiettività, ma, diversamente, se la critica medesima si era sviluppata in relazione a un presupposto di fatto il cui nucleo e profilo essenziale non era stato strumentalmente travisato o manipolato mediante la voluta e tendenziosa omissione di circostanze rilevanti al fine di adeguatamente e logicamente sorreggere, argomentare e giustificare il giudizio critico espresso.

4.2. Il secondo mezzo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e 11 l. 8 febbraio 1948 n. 47, con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa: la Corte d'appello ha ritenuto non rispettato il requisito della continenza nell'ambito di espressioni di natura critica in aperto contrasto – spiega la ricorrente - con i principi giurisprudenziali che impongono di valutare la sussistenza del requisito della continenza in maniera diversa e meno rigorosa nel caso in cui si esamini un articolo che, oltre a fornire notizie di cronaca, contenga soprattutto espressioni critiche dell'autore.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano a bedue fondati nei termini che si vanno ad illustrare.

5.1 La Corte di merito, in primo luogo, ha escluso che la pubblicazione in contestazione fosse espressione del diritto di critica, dato che conteneva soltanto la descrizione sommaria dell'attività imprenditoriale del [REDACTED] e di un "marcato collegamento con ambienti camorristici e malavitosi" (pag. 11). I giudici distrettuali, inoltre, hanno ritenuto che fosse comunque irrilevante la veridicità dei fatti e delle circostanze rappresentante, giacché assumeva

carattere dirimente l'utilizzo di una complessiva argomentazione allusiva, insinuatoria e sospettosa che certamente aveva indotto i lettori a ritenere il [REDACTED] un personaggio coinvolto a pieno titolo nel mondo imprenditoriale camorristico e malavitoso (pag. 14).

5.2 La decisione impugnata si presta ad essere censurata, in primo luogo, laddove ha escluso che la pubblicazione in questione non fosse espressione di alcuna critica.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive; Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme, da ultimo, Cass. 21892/2023)

L'espressione di simile giudizio può avvenire attraverso un'opera personale di collegamento dei fatti narrati (Cass. 30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro attraverso una narrazione sequenziale volta a prospettarne i possibili nessi ed informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico.

Si tratta, nella sostanza, non della mera effettuazione di un'attività descrittiva di una pluralità di circostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in un collegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella loro complessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale.

In questo caso l'*ubi consistam* del diritto di critica è rappresentato proprio dalla congerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettore di formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una

personale opinione ed attraverso un proprio giudizio (v. Cass. 4955/2024, pag. 12).

La Corte di merito, pur valorizzando la "complessiva argomentazione" dell'articolo di stampa, ha trascurato di verificare se lo scritto, nel suo insieme, si risolvesse in una mera elencazione di circostanze di fatto piuttosto che nella prospettazione delle possibili correlazioni fra le vicende illustrate ed assumesse, in quest'ultimo caso, la natura di esercizio del diritto di critica.

5.3 La Corte distrettuale ha espressamente spiegato che la pubblicazione in contestazione, "nell'ambito del più ampio reportage sull'imponente sviluppo economico ed edilizio verificatosi" nell' "area di [REDACTED] e [REDACTED]" era volta ad informare il lettore "sul fenomeno in atto" della "crescita abnorme dei depositi bancari e dell'attività edilizia", faceva riferimento ad atti predisposti da forze di polizia o pubbliche autorità e rappresentava fatti e circostanze veritiere.

Nonostante questi rilievi, la Corte d'appello non si è preoccupata di acclarare (attraverso un'attività di qualificazione giuridica dei fatti, per come emergevano nella loro realtà storica dagli atti del processo e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, esercitabile finanche in sede di legittimità in materia di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio; v. Cass. 4955/2024) se la fattispecie in esame doveva essere ricondotta, oltre che all'interno della più ampia categoria del diritto di critica, in quella, più specifica, del giornalismo d'inchiesta, tenuto conto che si rimane "nell'ambito del giornalismo d'inchiesta quando il giornalista operi una valutazione complessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio, sottoposte a sua autonoma valutazione critica nell'ottica dell'indagine o dell'inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico" (Cass. 30522/2023, pag. 15).

Una simile verifica avrebbe sensibilmente influenzato l'indagine dei giudici distrettuali.

Invero, “attraverso l'attenuazione del canone di verità, il giornalista d'inchiesta è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressioni dubitative ... , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionante” (Cass. 30522/2023, pag. 13).

5.4 Ai fini del rispetto del requisito della continenza (comunque richiesto anche nell'ipotesi del giornalismo di inchiesta), non devono essere usati “toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato” (Cass. 27592/2019), come correttamente ricorda la decisione impugnata.

Allo stesso modo la Corte distrettuale non ha errato nel valutare la complessità della pubblicazione, perché il carattere diffamatorio di uno scritto deve essere apprezzato tenendo conto della sua portata d'insieme con riferimento anche all'accostamento e l'accorpamento di notizie, ove esposte in modo tale da far sì che il pubblico le intenda avendo riguardo al

tono complessivo e alla titolazione dell'articolo (v. Cass. 4955/2024, Cass. 25884/2022).

Ciò nondimeno, rimane altrettanto fermo il principio secondo cui, ove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero e di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (Cass. 841/2015; nello stesso senso Cass. 11767/2022, Cass. 5005/2017, Cass. 15443/2013, Cass. 25/2009).

Nella fattispecie in esame l'erronea prospettiva di valutazione in base alla quale è stato escluso l'esercizio di un diritto di critica e la mancata verifica del fatto che tale esercizio fosse eventualmente avvenuto nel particolare contesto del giornalismo di inchiesta hanno compromesso la corretta individuazione del quadro di riferimento rispetto al quale doveva essere apprezzata la rilevanza pubblica, etica e sociale della correlazione dei fatti prospettata dai giornalisti, al fine di verificare la pertinenza di una simile critica all'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata dell'interpretazione così rappresentata.

Occorrerà, dunque, tornare a verificare, rispetto al corretto contesto di riferimento, se il diritto all'onore sia recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, in presenza delle condizioni dell'interesse pubblico alla diffusione di una simile opinione, della verità quanto meno putativa degli stessi e della continenza delle espressioni adottate.

6. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate in merito alla pronuncia risarcitoria.

7. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.

La Presidente